

STATUTO

Associazione QUARTIERI CONNESSI

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1

1. È costituita l'organizzazione di volontariato denominata "QUARTIERI CONNESSI", qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione ha sede in Latina (LT).
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2

1. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell'Associazione.

2. L'Associazione, nata nei Quartieri Q4 e Q5, esplica la sua attività a Latina e ha per scopo:

- la promozione dei diritti della persona, dando impulso in particolare alla legalità ed al senso civico nella comunità locale;
- il superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno, incoraggiando la solidarietà ed il rispetto reciproco;
- il miglioramento della qualità della vita, promuovendo la sicurezza delle persone, ed incentivando lo sviluppo sociale e culturale della comunità locale;
- la protezione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, archeologico ed artistico locale.

L'Associazione persegue tali finalità, anche in collaborazione con le Istituzioni locali e con altri soggetti privati, attraverso:

- iniziative che prevedano il coinvolgimento e la connessione delle persone delle comunità locali e la creazione di una rete per prevenire ed offrire risposte concrete ai bisogni emergenti in ambito locale;
- attività divulgative finalizzate anche all'alfabetizzazione informatica rivolte a persone che versano in condizioni di disagio sociale o a rischio di emarginazione per favorire il loro inserimento sociale e/o eventualmente lavorativo (es. immigrati, giovani a rischio) o l'integrazione sociale (es. persone con handicap o anziani);
- attività culturali, quali convegni, seminari ed iniziative improntate alla divulgazione dei concetti di legalità e senso civico, potendo anche avvalersi del collegamento offerto da internet e da altri mezzi di comunicazione;
- organizzazione di studi e ricerche sulle tematiche di interesse dell'Associazione, nonché pubblicazione in formato elettronico, audiovisivo o cartaceo, di bollettini, articoli, atti di convegni, risultati dei seminari, degli studi e delle ricerche effettuate;
- promuovere iniziative di tutela ambientale che salvaguardino e educino al rispetto del patrimonio naturale ed artistico locale;

- attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti ai propri scopi sociali.

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividono in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 2 e che sono mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, a domanda, saranno ammessi dal Consiglio Esecutivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea.
3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.
4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Esecutivo.

Art. 5

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità è dichiarata dal Consiglio Esecutivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Esecutivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Esecutivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA

Art. 7

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Esecutivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

2. Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- c) deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Esecutivo, determinandone il numero;
- e) eleggere l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- g) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Esecutivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

Art. 8

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza è presieduta dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, dal membro più anziano d'età del Consiglio Esecutivo.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 9

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, quando siano approvate dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei presenti o dei rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere approvate dalla maggioranza qualificata (almeno due terzi) degli associati. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e la

relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

CONSIGLIO ESECUTIVO

Art. 10

1. Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci.

Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, eletti fra i soci candidati.

2. I membri del Consiglio Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Esecutivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

3. Il Consiglio Esecutivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Esecutivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee dei soci e dei Consigli Esecutivi.

4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Esecutivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 4.

Art. 11

1. Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione (ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine) quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

2. Il Consiglio Esecutivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

3. Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono validamente costituite, quando vi intervenga almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Esecutivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, redatto dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

1. Al Consiglio Esecutivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Esecutivo spetta inoltre di:

a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

b) nominare tra i suoi componenti il Segretario ed assegnare eventuali altri incarichi;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

f) indire adunanze, convegni, ecc.

- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, sia regionale, sia nazionale;
- i) decidere sull'ammissione e la decadenza dei soci;
- l) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, comma 4, della legge 266/91;
- m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 4, comma 3.

PRESIDENTE

Art. 13

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Esecutivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo membro anagraficamente più anziano del Consiglio Esecutivo.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze, effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Esecutivo può richiedere la firma abbinata di altro Consigliere.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

VICE PRESIDENTE

Art. 14

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

SEGRETARIO

Art. 15

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Esecutivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro dei Soci e dei Volontari.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

1. Ai Revisori dei Conti, se nominati, spetta:

a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto. I Revisori dei Conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Esecutivo.

2. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per due anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 17

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative e altri contributi dei soci;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 18

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Esecutivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa, oppure immessi nel bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

TITOLO V

SCIoglimento

Art. 19

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 9 punto 2.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 20

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci, ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operano in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 266/91.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

1. L'Associazione, come previsto dall'art.11 comma 2 lett. 1, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.

Art. 22

1. La quota associativa a carico dei soci è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.